



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

AREA TECNICA

ORDINANZA DEL SINDACO

**ORDINANZA SINDACO NR. 42
DEL 07/07/2021**

OGGETTO:

ORDINANZA RECANTE DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN VETRO O MATERIALE METALLICO DURANTE LE MANIFESTAZIONI 2021

IL SINDACO

PELLEGATTI LORENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
ORDINANZA RECANTE DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN VETRO O MATERIALE METALLICO DURANTE LE MANIFESTAZIONI 2021

IL SINDACO

VISTO il programma delle principali manifestazioni e degli eventi in programma nel 2021 sul territorio comunale;

VISTA la Circolare 7.06.2017 del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 c.d. Circolare Gabrielli che dopo i fatti di Torino, ha posto in evidenza "la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di *safety*, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di *security*, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative"; nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla *safety*, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

VISTA la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 19.06.2017 U. 0011464;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno del 28.07.2017 recante Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva;

CONSIDERATO che lattine e bottiglie possono essere utilizzate durante le manifestazioni per danneggiamenti alle cose e alle persone e possono venir utilizzate per creare problemi a discapito della sicurezza pubblica nonché motivo di lamentela e di disordine;

CONSIDERATO che le semplificazioni procedurali e le misure legislative adottate per promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza permettono la vendita anche di generi alimentari e bevande alcoliche di diversa gradazione con estrema facilità di approvvigionamento da parte dei consumatori, senza che l'Amministrazione Comunale e altre Istituzioni, comprese le Forze dell'Ordine più in generale, possano disporre di quegli strumenti di controllo tipici che l'ordinamento giuridico, e in particolare il T.U.L.P.S, mette a disposizione solo nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

RILEVATO che le predette attività effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di

degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone e che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano;

DATO ATTO che tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti

DATO ATTO che l'ordinanza non contingibile e urgente sia strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale interessati da pubbliche manifestazioni e permetta di prevenire e contrastare situazioni di degrado fronteggiando comportamenti che possano causare pericoli per i residenti, i turisti e i visitatori che transitano nelle aree ove tali fenomeni maggiormente si concretizzano;

RITENUTO pertanto necessario per un equo temperamento della libertà di iniziativa economica con il perseguimento dell'interesse pubblico, adottare con celerità una misura idonea a prevenire inconvenienti ed i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro o di latta;

DATO ATTO che non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, dei visitatori e dei turisti;

ATTESO che è già consuetudine adottare in occasione delle principali manifestazioni pubbliche in svolgimento sul territorio, provvedimenti di limitazione dell'uso di lattine e bottiglie che consentono anche una più attenta gestione differenziata dei rifiuti;

VISTO il T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18.6.1931 n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6.5.1940 n. 635;

VISTO l'art. 54 della legge n. 120 del 29.7.2010 secondo cui "I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla

nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.";

VISTO l'art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (...) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.";

RITENUTO opportuno procedere all'applicazione del divieto di vendita e/o somministrazione di bevande in vetro o materiale metallico solo durante le principali e più impattanti manifestazioni in programma nel 2021 e in particolare:

- Funkyland
- Festival Anni '50
- Fiera di Autunno
- Fiera di Ottobre a San Matteo della Decima

ORDINA

nel corso delle seguenti manifestazioni pubbliche in programma nel 2021, nelle relative giornate e negli orari di svolgimento stabiliti di volta in volta per ogni manifestazione con apposito provvedimento:

- Funkyland in programma in data 17 luglio 2021
- Festival anni '50 in programma dal 27 al 29 agosto 2021 e dal 3 al 5 settembre 2021
- Fiera di Autunno in programma in data 23-24-25-26 settembre 2021
- Fiera di Ottobre a San Matteo della Decima in programma in data 8-9-10 ottobre 2021

- a tutti i pubblici esercizi, ai commercianti in sede fissa e/o ambulanti, ai titolari di laboratori artigianali, il divieto di vendita per asporto di tutte le bevande in contenitori di vetro o materiale metallico;

- a tutti i pubblici esercizi il divieto di somministrare bevande in bicchieri di vetro all'esterno dell'esercizio.

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è soggetto al pagamento di conseguente sanzione di carattere pecuniario per inosservanza di provvedimento dell'Autorità.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- venga notificata alle associazioni ed imprese maggiormente presenti sul territorio, che si occupano di organizzazione di eventi nonché alle organizzazioni di categoria
- sia trasmessa mediante PEC a:

PREFETTURA

QUESTURA

COMMISSARIATO di P.S.

COMANDO POLIZIA LOCALE

COMANDO CARABINIERI

La presente ordinanza è eseguita dagli organi di forza pubblica, perseguendo a termini di legge i contravventori.

IL SINDACO
Lorenzo Pellegatti

